

## LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 e soggetto alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 8, comma 1 e 3, Legge 431/98)

Il/La sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato/a locatore (assistito/a da  
ASPPI in persona di \_\_\_\_\_) concede in locazione al/ alla sig.  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e al/ alla sig. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di  
seguito denominato/a conduttore (assistito/a da \_\_\_\_\_ in persona  
di \_\_\_\_\_), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare  
posta in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ piano \_\_\_\_ scala \_\_\_\_  
int. \_\_\_\_ composta di n. \_\_\_\_ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi  
accessori: \_\_\_\_\_ non ammobiliata, con estremi  
catastali identificati da foglio \_\_\_\_\_ subalterno \_\_\_\_\_ part. \_\_\_\_\_ categoria  
catastale \_\_\_\_\_ rendita catastale \_\_\_\_\_.

**Il conduttore dichiara di essere stato informato circa la prestazione energetica dell'immobile e di ricevere copia del corrispondente attestato (APE).**

**Articolo 1 (Durata)** - Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_ anni, dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul  
rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è  
prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda  
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n.  
431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.  
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura  
per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando  
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima  
della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle  
stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla  
prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisitato  
tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto  
al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in  
alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione  
corrisposto.

**Articolo 2 (Canone)** - Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo  
locale definito tra le Associazioni della proprietà e dell'inquilinato e depositato il 05 febbraio  
2004 presso il Comune di Roma prot. n. 385/Assessorato alle Politiche abitative, è convenuto in  
euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), che il  
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n. 12 rate eguali anticipate di  
euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Il canone verrà aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione Istat.

**Articolo 3 (Deposito cauzionale)** - A garanzia delle obbligazioni assunte col presente  
contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso,

quietanza) una somma di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
pari a \_\_\_\_\_ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

**Articolo 4** (*Oneri accessori*) - Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

**Articolo 5** (*Spese di bollo e di registrazione*) - Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

**Articolo 6** (*Pagamento, risoluzione e prelazione*) - Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

**Articolo 7** (*Uso*) - L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

**Articolo 8** (*Recesso del conduttore*) - E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

**Articolo 9** (*Consegna*) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

**Articolo 10** (*Modifiche e danni*) - Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 11** (*Assemblee*) - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle

disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

**Articolo 12 (Impianti)** - Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

**Articolo 13 (Accesso)** - Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore.

**Articolo 14 (Commissione di conciliazione)** - La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

**Articolo 15 (Varie)** - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

**Articolo 16 (Registrazione)** Si richiede la registrazione sull'imponibile del 70% del canone di locazione annuo ex art. 8, comma 1 e 3 Legge 431/98.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

Il locatore

Il conduttore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_